

COMUNE DI CIMINA'

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Prot. n. 1200 del 19/04/2016

Ai Signori:

R. Reale

Responsabile Area Amministrativa

SEDE

rag. E. Caruso

Responsabile Area Contabile/Tributi

SEDE

arch. A. Tallarida

Responsabile Area Tecnico – Manutentiva

SEDE

P. M. N. Procopia

Responsabile Area Vigilanza – Stato Civile

SEDE

E p.c.

Al Sig. Sindaco

SEDE

DIRETTIVA ANTICORRUZIONE N. 2/2016

OGGETTO: disciplina art 5 comma 5 D. L. n. 78/2010 su gratuità incarichi professionali di titolari di cariche elettive.

La Sezione regionale di controllo per il Veneto ha ritenuto di interpellare la Sezione delle autonomie della Corte dei Conti, formulando i quesiti di seguito indicati:

- 1) se in virtù di una interpretazione costituzionalmente orientata la disciplina vincolistica contenuta nell'art. 5, comma 5, d.l. n. 78/2010 si riferisca a tutte le ipotesi di incarico, comunque denominato, oppure se essa sia applicabile solo ad alcune tipologie di incarico;
- 2) se nella disciplina vincolistica vadano ricompresi solo gli incarichi libero professionali oppure anche quelli determinati ed obbligatori *ex lege*, come quelli per la carica di organo di revisione;
- 3) se un revisore dei conti di un Comune, nominato successivamente sia all'entrata in vigore dell'art. 5, comma 5, d.l. n. 78/2010 sia al nuovo sistema di nomina dell'organo di revisione degli Enti locali, abbia diritto a percepire il compenso professionale ai sensi dell'art. 241 del TUEL nel caso in cui sia consigliere comunale in altra provincia ed abbia rinunciato al gettone di presenza come consigliere comunale.

La sezione autonomie, richiamando anche precedenti interpretazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti, ha concluso che non sembra potersi accogliere l'opinione della Sezione remittente che ritiene che dovrebbe escludersi dall'ambito applicativo delineato dal citato art.

5, il caso del consigliere comunale che, in quanto avvocato o tecnico (ingegnere, geometra, architetto ecc.), fosse destinatario di un appalto di servizi (legale o tecnico) da parte di un'altra pubblica amministrazione. Una simile prospettazione, che ascrive, in questa ultima ipotesi, anche gli incarichi legali (così come quelli tecnici del resto) alla disciplina dell'art. 5 del d.l. n. 78/2010, porterebbe, secondo la Sezione remittente, ad esiti del tutto inaccettabili e palesemente contrari al dettato costituzionale, non potendo ritenersi che, ove effettuato da un soggetto che riveste la qualifica di consigliere comunale, lo svolgimento dell'incarico in altro ente possa dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute o di eventuali gettoni di presenza di importo non superiore a 30 euro a seduta.

In sintesi le motivazioni addotte dalla Corte:

“Come già evidenziato, dalle funzioni di questa Sezione previste dall'art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, esula qualsiasi giudizio concernente l'eventuale contrasto di una disposizione di legge con norme costituzionali.

La Corte Costituzionale ha, peraltro, già avuto modo di affermare (sentenza n. 151/2012) che la norma di cui al comma 5 dell'art. 5 del d.l. n. 78/2010 «introduce il principio di gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle indicate pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive (inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo), in forza del quale i soggetti che svolgono detti incarichi hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute. Lo stesso comma prevede inoltre che gli “eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta”. Detto principio di gratuità risponde alla ratio di evitare il cumulo di incarichi retribuiti e di perseguire in tal modo, attraverso un risparmio della spesa corrente, l'equilibrio della finanza pubblica complessiva. L'impugnata normativa è, pertanto, espressione di una scelta di fondo, diretta a connotare la disciplina settoriale degli incarichi conferiti ai titolari delle cariche elettive e, nel contempo, a ridurre gli oneri della finanza pubblica. Costituisce, quindi, un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica...

...A questo Collegio non appare, quindi, condivisibile la tesi della Sezione remittente, secondo la quale l'interpretazione della norma in esame sostenuta fino ad oggi in senso univoco dalle Sezioni regionali pronunciate in sede consultiva conduca certamente «ad esiti del tutto inaccettabili e palesemente contrari al dettato costituzionale».

Va evidenziato che il dispositivo normativo *de qua* persegue una duplice finalità:

di contenimento dei costi per le pubbliche amministrazioni, e di contenimento delle retribuzioni corrisposte ai titolari di cariche elettive. Corollario di questa duplice *ratio* normativa è il disincentivo sia per i rappresentanti dei cittadini ad assumere altri incarichi oltre a quelli attribuiti elettivamente, sia per le pubbliche amministrazioni ad indirizzare la propria scelta verso titolari di cariche elettive piuttosto che verso altri professionisti, anche nel caso in cui l'amministrazione richiedente la prestazione sia diversa dall'ente presso il quale la persona in questione sia stata eletta.

La norma, infatti, dopo aver richiamato il regime delle incompatibilità vigente, non dispone un divieto di assunzione di ulteriori incarichi da parte dei titolari di cariche elettive, ma esclude la possibilità per costoro di percepire ulteriori emolumenti, facendo salvi i rimborsi spese e i gettoni di presenza per la partecipazione a sedute di organi. Il titolare della carica elettiva e le pubbliche amministrazioni, dunque, non possono non essere consapevoli della tendenziale gratuità dell'incarico conferito a tale soggetto dalle amministrazioni stesse.

Il legislatore, d'altra parte, non ha (fino ad oggi) ritenuto di sancire nell'ambito della norma una distinzione tra incarichi per funzioni istituzionali ed incarichi costituenti prestazioni professionali, ovvero, tra incarichi determinati ed obbligatori *ex lege* ed incarichi libero-professionali: la locuzione normativa “qualsiasi incarico conferito” preclude quindi all'interprete di operare distinzioni circa la natura dell'incarico medesimo. ...”

La Corte ha poi escluso che in tale vincolo ricadano anche gli incarichi obbligatori per legge quali i revisori dei conti o i sindaci statuendo il seguente principio di diritto:

“La disciplina vincolistica contenuta nell'art. 5, comma 5, decreto – legge n. 78/2010 si riferisce a tutte le ipotesi di incarico, comunque denominato.

Tuttavia, in forza di un'interpretazione sistematica che tenga conto della norma di interpretazione autentica di cui all' art. 35, co. 2-bis del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) è possibile configurare una eccezione al principio di tendenziale gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive. Tale eccezione è da intendersi riferibile alla sola tipologia di incarichi obbligatori ex lege espressamente indicati dalla predetta norma (collegi dei revisori dei conti e sindacali e revisori dei conti).

Il revisore dei conti di un Comune, nominato successivamente sia all'entrata in vigore dell'art. 5, comma 5, del d.l. n. 78/2010 sia al nuovo sistema di nomina dell'organo di revisione degli Enti locali, ha diritto a percepire il compenso professionale ai sensi dell'art. 241 del TUEL nel caso in cui sia Consigliere comunale in altra Provincia”.

Alla luce delle suesposte considerazioni, si raccomanda agli uffici di verificare la corretta applicazione di tale disciplina negli atti di conferimento degli incarichi professionali e non, anche quelli già effettuati, dando atto che lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito a soggetti titolari di cariche elettive, ivi inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ed eventuali gettoni di presenza.

A tal fine sarà opportuno far sottoscrivere agli affidatari la dichiarazione allegata che integra quella da sottoscrivere ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, nonché il codice di comportamento del comune, ed inserire idonee clausole nei disciplinari d'incarico.

Si confida nel rispetto delle disposizioni sopra indicate.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Maria Luisa Cali

all.a)

AL COMUNE DI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____ residente

a _____ in via _____

codice fiscale _____

- consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci;
- con riferimento all'incarico di

DICHIARA

Di non versare / oppure versare nella situazione di cui al vincolo previsto dall' art. 5, comma 5, del d.l. n. 78/2010 che recita: "Ferma le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare i trenta euro a seduta.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Abbiategrasso nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Trattamento dati personali: Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.

Data _____

firma